



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 515 del 2020, proposto da D'Accindio Lucia Serena in proprio e n.q. di l.r. del Ristorante La Gardenia s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Ricciardi Federico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Alvignano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela De Franciscis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

*previa adozione delle opportune misure cautelari-*

dell'ordinanza di demolizione n. 42 del 17.12.2019, a firma del dirigente comunale successivamente notificata, con la quale veniva contestata la realizzazione di alcune opere di arredo esterne alla struttura commerciale denominata "La Gardenia" ed, al contempo, intimato il ripristino dello stato dei luoghi ed irrogata la sanzione amm.va pecuniaria di € 516,00; unitamente ad ogni altro atto, preordinato,

collegato, connesso e conseguente, comunque, lesivo, ivi compreso – ove e per quanto occorrer possa- la nota di avvio del procedimento prot. n. 8083 del 24.10.2019, la nota di comunicazione prot. n. 9006 del 26.11.2019 ed il verbale di sopralluogo del 3.12.2019 e la relazione del Responsabile di Settore del 3.12.2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alvignano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1 - Con il presente ricorso ritualmente notificato e depositato, D'Accindio Lucia Serena (legale rappresentante della s.r.l. "La Gardenia") ha chiesto annullarsi l'ordinanza di demolizione n. 42 del 17/12/19, unitamente agli atti presupposti in epigrafe indicati. Risulta dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio che:

- in data 29/5/17 la ricorrente ha protocollato presso il Comune di Alvignano la s.c.i.a. n. 2898 avente ad oggetto la realizzazione di una "pergolato in legno lamellare smontabile di supporto all'attività ristorativa";
- il 12/7/17 è stata comunicata la conclusione dei lavori alla data del 7/7/17;
- in pari data il Comune ha sospeso l'efficacia della s.c.i.a., chiedendo di riformulare il progetto inquadrando l'area come zona E agricola (stante la decadenza del vincolo "verde di rispetto") e di precisare la data in cui la struttura sarebbe stata smontata;
- all'esito del sopralluogo del 3/12/19, il Responsabile del Settore Urbanistica dell'ente ha, infine, adottato la gravata ordinanza di ripristino con contestuale

irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 516,00, sul presupposto della natura permanente dell'intervento, qualificabile come "intervento di nuova costruzione" necessitante del permesso di costruire e anche di autorizzazione sismica ex l. r. 9/83.

1.1 - Avverso la prefata ordinanza la ricorrente ha articolato le censure di seguito riportate:

- VIOLAZIONE D.P.R. N. 380/01 – VIOLAZIONE NTA PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE -VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/90- ECCESSO DI POTERE PER INESISTENZA DEI 3 PRESUPPOSTI IN FATTO ED IN DIRITTO - CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE- SVIAMENTO DI POTERE: è errato quanto affermato nel verbale di sopralluogo del 3.12.2019 in merito alla classificazione dell'area: la decadenza di un vincolo di natura espropriativa comporterebbe (in automatico) l'individuazione dell'area quale "zona bianca" giammai, come inconferentemente addotto dal Responsabile comunale, la destinazione a zona "E" agricola;
- VIOLAZIONE ART. 23, 23 bis D.P.R. N. 380/01 – VIOLAZIONE ART. 19, L. N. 241/90- ECCESSO DI POTERE PER INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO ED IN DIRITTO - CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE- SVIAMENTO DI POTERE: è errata la conclusione del redattore del verbale secondo cui la s.c.i.a. sarebbe inefficace;
- VIOLAZIONE ARTT. 3, 6, 22 e 37 D.P.R. N. 380/01 – VIOLAZIONE D.LGS. N. 222/2016- VIOLAZIONE D.M. 2.3.2018 – ECCESSO DI POTERE PER INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI 6 IN FATTO ED IN DIRITTO - CARENZA DI ISTRUTTORIA – INCOMPETENZA: l'opera che l'Ente identifica come "porticato", di fatto, è il "Pergolato/Gazebo in legno lamellare" aperto su tutti i lati, non costituente volume e/o superficie, poggiato a terra, quale arredo dell'area pertinenziale (parcheggio) esterna al locale, realizzato in virtù della

S.C.I.A. n.25 del 2017; ha, quindi, errato il dirigente comunale nel qualificare come “nuova costruzione” il mero intervento manutentivo che ha interessato la sola parte sovrastante di una struttura preesistente autorizzata con S.C.I.A., realizzato, senza la previa acquisizione di alcun titolo, ex art. 6 comma 1 d.P.R. N. 380/01 e d.m. 2/3/2018. L’opera, infine, non richiede l’autorizzazione sismica, la cui mancanza – peraltro – non spetta al Comune sanzionare;

- STESSI MOTIVI - VIOLAZIONE D.M. 2.3.2018- VIOLAZIONE ARTT. 6 E 37, CO.I°, D.P.R. N. 380/01 - ECCESSO DI POTERE PER SPROPORZIONE: in base al glossario di cui al D.M. del 2.3.2018 sezione II, attività 16 e 29 (che ricomprende nell’ambito della edilizia libera la realizzazione di: “...tenda, tenda a pergola, pergotenda, copertura leggera di arredo... i manufatti leggeri anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere”) l’intervento sarebbe sanzionabile con la sola irrogazione della sanzione pecuniaria;

- STESSI MOTIVI - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO: è illegittima la contemporanea applicazione della sanzione ripristinatoria e di quella pecuniaria;

- STESSI MOTIVI - VIOLAZIONE ART. 3, L. N. 241/90- ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE- GENERICITA’ – SPROPORZIONE: l’Amministrazione non ha illustrato le ragioni per le quali ha ascritto l’abuso al novero di quelli sanzionati ex art. 31 TUE, risultando la sanzione applicata sproporzionata in relazione alla natura dell’intervento.

2 - Ha resistito al gravame il Comune di Alvignano, eccependo preliminarmente la tardività delle censure formulate contro il verbale del 3/12/19. Nel merito, il Comune ha dedotto che il manufatto realizzato dalla ricorrente non rispecchia quello oggetto della segnalazione, segnatamente per l’insussistenza del carattere della temporaneità, per la rilevanza delle dimensioni e per l’apposizione di una copertura con tavolame in legno e lamiera.

3 - Assentita l'invocata tutela cautelare al fine di mantenere la *res adhuc integra*, alla pubblica udienza del 18/11/2020 il ricorso è transitato in decisione.

4 - *In limine litis*, va dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta avverso il verbale di sopralluogo del 3/12/19 e la relativa relazione, nonché la nota prot. 9006 del 26/11/19 e quella recante comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atti endoprocedimentali privi di efficacia lesiva e, pertanto, non autonomamente impugnabili.

5 - Nel merito, il gravame avverso l'ordinanza di ripristino della stato dei luoghi si rivela infondato.

5.1 - In disparte la questione della classificazione dell'area interessata all'intervento (che non risulta posta a fondamento del provvedimento sanzionatorio impugnato, così determinando l'inammissibilità per carenza di interesse del primo motivo di ricorso), l'ordinanza muove, infatti, dalla descrizione del manufatto, come risultante dalle misurazioni effettuate durante il sopralluogo del 3/12/19, alla presenza di due delegati della ricorrente. Nello specifico, il manufatto rilevato è descritto come un porticato dalle dimensioni di mt. 19,50 x mt. 13,40 composto da 15 pilastri in legno lamellare di dimensione mt. 0,32 x 0,16, di altezza variabile da mt. 2,70 a mt. 4,15 collegati con travi in legno lamellare di medesima dimensione mt. 0,32 x 0,16, con sovrastante copertura con tavolame in legno e lamiera coibentata.

La relazione tecnica allegata alla s.c.i.a. del 29/5/17 descrive l'opera a farsi come "un pergolato in legno lamellare smontabile di supporto all'attività lavorativa ...si precisa che la struttura ha carattere temporaneo e che non comporta aumento di volume in quanto non presenta alcun tipo di tamponamento laterale e/o frontale e di copertura; difatti, quest'ultima sarà del tipo aperto poiché realizzata con travi in legno trasversali su cui verranno installati, in alcune parti, teli in tessuti sintetici o materiale plastico, in altre parti con cannucciaia o similare ..". Quanto alle

dimensioni, esse vengono indicate come pari a 14,00x10,00 mt nella parte anteriore e 9,40x6,00 mt in quella posteriore. Il tecnico precisa, inoltre, che l'altezza media dell'intera struttura è di 3,00 mt e che "i montanti e le travi sono assemblati in modo da formare un'intelaiatura idonea a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituiti da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire una struttura completamente rimovibile".

5.1.1 – Tanto premesso, in punto di fatto non può prescindersi dal rimarcare che manca la prova in atti dell'effettiva esecuzione "nell'anno 2019" dei lavori di manutenzione sul manufatto originario riferiti dal tecnico di parte ricorrente (cfr. consulenza Ing. Di Fonzo allegata al ricorso introduttivo); di talché non può che ritenersi che – ab origine – la struttura sia stata realizzata con le caratteristiche da ultimo rilevate dall'Amministrazione.

5.1.2 - Orbene, opina il Tribunale che, in disparte la non dirimente circostanza che il manufatto sia stato definito "porticato", correttamente il Comune lo abbia qualificato come intervento di "nuova costruzione" di cui all'art. 3, co. 1, lett. e) del d.P.R. n. 380 del 2001, concetto comprensivo di qualunque manufatto autonomo ovvero modificativo di altro preesistente, che sia ancorato al suolo o ai muri di quella preesistente, ma comunque capace di trasformare in modo durevole il territorio.

Come già osservato, il manufatto in contestazione che, nelle affermazioni della ricorrente avrebbe la mera funzione di "arredare l'area esterna pertinenziale (parcheggio) ... al servizio dell'attività commerciale", per come risultante dalla documentazione fotografica in atti e benché aperto su tutti i lati, presenta caratteristiche intrinseche e modalità costruttive (copertura in legno e lamiera, sorretta da quindici pilastri infissi al suolo) nonché dimensioni (mt. 19,50 x mt. 13,40) che ne evidenziano la natura di struttura non leggera, bensì permanente,

idonea a determinare un notevole impatto sull'area circostante ed atta a produrre una trasformazione definitiva del territorio.

La struttura appare, dunque, ben lontana dal concetto di pergolato, che ha una funzione ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta e funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, non necessitando, di regola, del previo rilascio del permesso di costruire (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 25 gennaio 2017, n. 306 e Consiglio di Stato, sez. IV, 22 agosto 2018, n. 5008).

Da ultimo, è stato affermato che un pergolato, allorquando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia ed è soggetto al rilascio del permesso di costruire (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22/08/2018, n. 5008). Di talché, può essere considerato pergolato non assoggettato al regime abilitativo del permesso di costruire solo una struttura leggera, con copertura filtrante (costituita da essenze arboree o da una 'incannucciata') e facilmente amovibile, che va qualificato come arredo di uno spazio esterno, non comportante aumento di volumetria o superficie utile (cfr. T.A.R Campania 06/12/2018, n. 1761) – così, Tar Campania, Salerno, sez. II, sent. 1/10/2020 n. 1257.

Ed ancora, «affinché un'opera possa qualificarsi come mero arredo di uno spazio esterno, che non comporta realizzazione di superfici utili o volume e non necessita di alcuna concessione edilizia, è necessario ... che l'opera consista in una struttura precaria, facilmente rimovibile, non costituente trasformazione urbanistica del territorio (cfr. Consiglio di Stato, V, 7.11.2005, n. 6193, nel caso di specie si trattava di un pergolato costituito da una intelaiatura in legno non infissa né al pavimento né alla parete dell'immobile)» (sent. n. 862/2013; in termini, sent. n.



3954/2016), laddove deve essere qualificata come intervento di nuova costruzione la realizzazione di una struttura (ancorché realizzata con materiali leggeri) di notevoli dimensioni, la cui «solidità e robustezza» e le cui dimensioni facciano «desumere una permanenza prolungata nel tempo della stessa struttura ... tutt'altro rispetto ad un semplice pergolato e/o attrezzatura decorativa o di arredo» (Cons. di Stato, IV, sent. n. 4793/2008)” – Tar Campania, Napoli, sez. VII, sent. 5/5/2020 n. 1646.

Più in generale, poi, può osservarsi che – in ogni caso - lo stesso art. 3, co. 1, lett. e. 5), del D.P.R. n. 380/2001 riconduce alla “nuova costruzione” anche l’installazione di manufatti leggeri e di strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Come di recente affermato in fattispecie equiparabile alla presente, per sostenere un esonero dal permesso di costruire non è sufficiente invocare la presunta natura smontabile dell’opera e/o la tipologia dei materiali costruttivi impiegati, dovendosi invece concretamente dimostrare un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici ben determinati e verificabili, con limiti temporali di durata e smontaggio anch’essi dettagliati e provati (così, Tar Campania, Napoli, sez. VI, sent. 5/12/19 n. 5722).

5.2 - Un manufatto con le descritte caratteristiche, quindi, non poteva essere legittimamente realizzato mediante una “semplice” s.c.i.a.: da qui, l’impossibilità di invocare da parte della ricorrente l’esistenza della s.c.i.a. e la necessità di una sua preventiva rimozione, secondo quanto è dato evincersi dal richiamo alla giurisprudenza in materia contenuto nel secondo motivo di gravame (in disparte la circostanza che il motivo risulta articolato con riferimento al verbale del 3/12/19).

5.2.1 - Al riguardo, questa Sezione ha di recente affermato che *“laddove la realizzazione di un intervento edilizio necessita del permesso di costruire, la presentazione di una DIA non è idonea a consentire la realizzazione delle opere, non comporta alcun effetto inibitorio*



*sulle sanzioni demolitorie adottabili, né la necessità del Comune di agire in autotutela. Ed infatti, anche dopo il decorso del termine concesso al Comune per impedire l'avvio dell'attività edilizia comunicata con la DIA, lo stesso Comune può pacificamente intervenire, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo, in tutti i casi in cui l'attività edilizia avviata non possa essere eseguita con una DIA (ma necessiti di un permesso di costruire) o non possa essere eseguita per l'esistenza di vincoli di piano regolatore o di diverso genere che non consentano la realizzazione delle opere avviate' – sent. 12/10/2020 n. 4427, nonché sent. 10/7/2020 n. 3007 e sent. 5/8/19 n. 4261; ma vedasi, anche, TAR Toscana, sez. III, sent. 3/4/2020 n. 392/2020 e Tar Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 24/7/2020 n. 8735, con specifico riferimento alla s.c.i.a.*

5.2.2 - Per le suesposte ragioni, il provvedimento gravato - che in applicazione dell'art. 31 d.P.R. n. 380/01 ha disposto la demolizione del manufatto realizzato in assenza di titolo idoneo – resiste alle censure formulate in ricorso.

5.3 - Con riferimento, inoltre, alla contestata mancanza di autorizzazione sismica, parte ricorrente si limita genericamente a negarne la necessità, richiamando giurisprudenza del tutto inconferente.

Non vengono, infatti, in discussione le prescrizioni contenute negli artt. 53 e 64 d.P.R. n. 380/01 (oggetto delle richiamate pronunzie), bensì la normativa dettata per le costruzioni in zona sismica.

Pacifica la circostanza che il Comune di Alvignano ricada in zona sismica, va rammentato che *“in base agli artt. 83 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché agli artt. 2 e 4 della legge regionale n. 9 del 1983, è prescritta la denuncia dei lavori ai competenti uffici del Genio Civile, ai fini del rilascio del provvedimento di “autorizzazione” o di “deposito” sismico, per tutte le costruzioni da realizzarsi in zone dichiarate sismiche la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità [..omissis ..] Al riguardo è stato precisato che la normativa in materia antisismica è applicabile in ogni caso di esecuzione di lavori edilizi in zona sismica, a prescindere dalla natura degli interventi e dai materiali usati, nonché a prescindere dal carattere*

*pertinenziale del manufatto; ciò in quanto le disposizioni hanno una portata ampia, facendo riferimento a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, con il fine di consentire un controllo preventivo, da parte dell'autorità amministrativa preposta, di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche (cfr. Cass., sez. pen. 3, 9/7/2018, n. 39335)” – Tar Campania, sez. III, sent. 12/6/19 n. 3188.*

5.3.1 - Anche con riferimento all'invocata efficacia della s.c.i.a. andrebbe, quindi, considerato che per giurisprudenza consolidata, alla stregua dell'art. 94 del d.p.r. n. 380/2001, l'autorizzazione sismica, sebbene non costituisca presupposto per il rilascio del permesso di costruire (o per la presentazione della SCIA), è pur sempre condizione di efficacia dello stesso, e, quindi, – come, d'altronde, riconosciuto dalla stessa ricorrente – è necessaria per l'inizio dei lavori (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 7 maggio 2013, n. 2356; TAR Lazio, Latina, 7 febbraio 2018, n. 243; Cass. pen., sez. III, 9 luglio 2008, n. 38405), Tar Campania – Salerno, sez. II, sent. 12/3/2020 n. 366.

5.3.2 – Né potrebbe opinarsi che l'intervento sia riconducibile al novero dei “lavori minori” di cui al decreto dirigenziale n. 65 del 3 agosto 2010 emesso in attuazione dell'art. 12, comma 3 del regolamento regionale n. 4/2010, definizione che si attaglia ad interventi “di modesta rilevanza strutturale, che interessano opere da cui possono derivare ridotti pericoli per le persone e limitati danni alle cose”. Rientrano, infatti, in tale elenco, tra l'altro, “tettoie e pensiline metalliche o lignee, con struttura indipendente, fino ad una superficie in pianta  $\leq 20$  mq e di altezza strutturale  $\leq 4$  m”: il limite di superficie, nel caso di specie, è abbondantemente superato.

5.3.2.1 - Giova, in argomento, evidenziare che la Sezione ha di recente affermato: *“Peraltro, anche a voler ritenere che trattasi di lavori minori, la stessa normativa regionale che parte ricorrente assume violata non prevede comunque l'esonero dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione sismica ma solo la possibilità di applicare la procedura semplificata, come*

previsto dall'articolo 2, comma 10, della citata legge regionale n. 9/1983. Al riguardo la giurisprudenza penale ha chiarito (v. Cassazione penale, sez. III, 4 novembre 2015 n. 48950) che "Va a tale proposito ricordato come si sia specificato (Sez. 3, n. 29737 del 04/06/2013, Velia, Rv. 255823) con argomentazioni che pare opportuno riproporre anche in questa occasione, come le specifiche finalità della disciplina delle costruzioni in zone sismiche abbiano determinato la previsione di un rigoroso regime autorizzatorio (art. 93) che impone, a chiunque intenda procedere ad interventi in tali zone, di darne preavviso scritto allo sportello unico che, a sua volta, provvede alla trasmissione al competente ufficio tecnico regionale. La speciale disciplina si applica a tutte le costruzioni, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, realizzate in zone delle quali sia dichiarata la sismicità. Dal contenuto delle disposizioni che regolano la materia si rileva come il loro ambito di applicazione sia particolarmente esteso, riferendosi non solo alla costruzione dei nuovi edifici, ma anche ad interventi su manufatti già esistenti, in ordine ai quali si prendono in esame le sopraelevazioni (art. 90) e le riparazioni (art. 91). Del tutto inconferente, ai fini dell'applicazione della disciplina, è stata ritenuta la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, in quanto le disposizioni che regolano la materia hanno una portata particolarmente ampia, perchè finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica e devono, quindi, applicarsi a "tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità", a nulla rilevando, appunto, la natura dei materiali impiegati e delle relative strutture (Sez. 3, n. 6591 del 24/11/2011 (dep. 2012), D'Onofrio, Rv. 252441; Sez. 3, n. 30224 del 21/6/2011, Floridia, Rv. 251284; Sez. 3, n.23076 del 27/4/2011, Coppa, non massimata; Sez. 3, n. 33767 del 10/5/2007, Puleo e altro, Rv. 237375; Sez. 3, n. 38142 del 26/9/2001, Tucci R, Rv. 220269. Il principio è stato ribadito anche con riferimento alla cartellonistica autostradale in Sez. 3, n. 24086 del 11/4/2012, Di Nicola e altro, Rv. 253056). Altrettanto irrilevante è la eventuale natura precaria dell'intervento, attesa la natura formale dei relativi reati ed il fine di consentire il controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche (Sez. 3, n.23076 del 27/4/2011, cit; Sez. 3, n. 38405 del 9/7/2008, Di Benedetto e altro, Rv. 241288; Sez. 3,

*n. 37322 del 3/7/2007, Borgia e altro, Rv. 237842; Sez. 3, n. 48684 del 28/10/2003, Noto, Rv. 226561; Sez. 3, n. 33158 del 29/5/2002, P.M. in proc. Bianchini P, Rv. 222254).*” – così, sent. 14/3/2018 n. 1631 ed in termini, Tar Campania, Napoli, sez. III, sent. 30/5/17 n. 2901.

5.4 - Va per completezza osservato che non diverso esito avrebbe il gravame anche a voler aderire alla tesi di parte ricorrente secondo cui, realizzato il “pergolato” in conformità alla s.c.i.a. del 2017, soltanto nel 2019 sarebbe stato eseguito un mero intervento manutentivo di sostituzione della copertura.

In disparte quanto sul punto argomentato al precedente par. 5.1.1, non possono condividersi le deduzioni di parte ricorrente, secondo cui l’intervento ricadrebbe nel regime di edilizia libera, ex art. 6 co. 1 lett e-quinquies) previsto per “gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”.

Ed infatti, in primis, come già anticipato, le caratteristiche e le dimensioni del manufatto in esame impediscono di qualificarlo in termini mero “arredo dell’area di parcheggio”, funzione per la quale siffatta struttura si rivela – peraltro – certamente “sovrabbondante”.

Neppure potrebbe trovare applicazione il regime di edilizia libera previsto dal glossario contenuto nel D.M. 2/3/2018 (secondo quanto opinato in ricorso e prospettato dal tecnico di parte a pag. 6 della perizia, con richiamo ai punti 46 e 50 del D.M. cit.) per gli interventi di riparazione e sostituzione di “pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo” o di “tenda, tenda a pergola, copertura leggera di arredo”. Come già detto, il manufatto de quo non è né “di modeste dimensioni” né “non stabilmente infisso al suolo” (risultando dalla perizia di parte che “l’ancoraggio al suolo dei pilastri in legno è garantito da piastre a bicchiere bullonate”).

Neppure esso è ascrivibile al concetto di tenda o pergotenda. Ed invero, “*La giurisprudenza (Cons. St., Sez. VI n. 5737 del 5 ottobre 2018) ha chiarito che “per aversi una*

*pergotenda occorrerebbe...che l'opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda” (cfr. anche Cons. St. n. 306 del 2017 e n. 1619 del 2016). Solo al ricorrere di tali caratteristiche, in linea generale, per la pergolenda non serve il permesso di costruire, potendo essere ricondotta all'attività di edilizia libera, in quanto arredo funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all'unità a cui accede e, quindi, riconducibile agli interventi manutentivi liberi ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.p.r. 380/2001” – Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 12/3/2020 n. 1783.*

6 - Il gravame va, invece, accolto limitatamente alla censura relativa all'applicazione – in aggiunta a quella ripristinatoria – della sanzione pecuniaria nella misura di euro 516,00: ed invero, comminata la sanzione demolitoria in dichiarata applicazione dell'art. 31 d.P.R. cit., nessuna sanzione pecuniaria accessoria può essere applicata al responsabile dell'abuso. Per tale parte, quindi, il provvedimento va annullato.

7 – Il parziale accoglimento del gravame induce a disporre la compensazione per metà delle spese di lite, che – per la residua parte – si liquidano in dispositivo in base al principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul gravame, come in epigrafe proposto:

dichiara inammissibile il ricorso avverso il verbale di sopralluogo del 3/12/19 e la relativa relazione, nonché la nota prot. 9006 del 26/11/19 e quella recante comunicazione di avvio del procedimento;

accoglie il ricorso limitatamente alla domanda di annullamento della sanzione pecuniaria comminata con l'ordinanza n. 42/2019;

respinge per il resto il gravame.

Compensa per metà le spese di lite e condanna parte ricorrente alla rifusione in favore del Comune di Alvignano della residua metà che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams (piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, ai sensi dell'art 3, comma 2, dell'Allegato 3 al Decreto Presidente del Consiglio di Stato n.134 del 22 maggio 2020), ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Gabriele Nunziata, Consigliere

Viviana Lenzi, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Viviana Lenzi**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Gaudieri**

**IL SEGRETARIO**